

TI_GERICHTE 80.2022.64 vom 16. Februar 2022

TI Tribunale d'appello, 2022-02-16, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_80.2022.64

FR: TI_GERICHTE 80.2022.64 du 16 février 2022

IT: TI_GERICHTE 80.2022.64 del 16 febbraio 2022

Regeste

Procedura: revisione, decisione influenzata da crimine o delitto, pretese inadempienze del contabile poi suicidatosi, mancata vigilanza degli organi societari

Erwägungen

E. 1.1

La ricorrente lamenta dapprima la mancata notificazione della decisione anno 2018, sostenendo di essere venuta a conoscenza della stessa solo nel corso di maggio 2021.

E. 1.2

Gli articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD consentono all'autorità di tassazione di procedere ad una tassazione d'ufficio in base ad una valutazione coscienziosa, se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. Contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all'autorità di tassazione, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT e art. 132 cpv. 1 LIFD). Tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione operata d'ufficio soltanto con il motivo che essa è "manifestamente inesatta"; il reclamo dev'essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv.

E. 1.3

Secondo la giurisprudenza costante del Tribunale federale, una decisione dell'autorità spedita per lettera raccomandata è notificata al destinatario nel momento della consegna effettiva oppure, se l'invio non è recapitato al domicilio né ritirato alla posta, l'ultimo dei sette giorni durante i quali rimane depositato presso l'ufficio (DTF 127 I 31 consid. 2a). Questa giurisprudenza si applica nei casi in cui il destinatario doveva attendersi, con una certa probabilità, di ricevere una comunicazione delle autorità, cosa che si verifica ogniqualvolta egli è parte in un procedimento in corso (DTF 130 III 396 consid. 1.2.3).

E. 1.4

Nel caso concreto, la decisione di tassazione 2018 è stata inviata il 23.03.2021 con lettera raccomandata avente numero di tracciamento _____. Il 24.03.2021 è stato lasciato un avviso/invito di ritiro nella casella postale della contribuente. La missiva è stata consegnata brevi manu allo sportello il 29.03.2021. Che la lettera sia stata consegnata direttamente all'AU oppure a un/a rappresentante della società è irrilevante ai fini dell'avvenuta notifica, poiché la decisione si ritiene correttamente notificata quando entra nella sfera di potere del destinatario o di un suo rappresentante (Känzig/Behnisch , Direkte Bundessteuer, 2a ed., Vol. III, Basilea 1992, n. 3 ad art. 74 DIFD, p. 33). 2. 2.1. Il ruolo svolto dalla defunta collaboratrice _____, nell'ambito delle procedure di tassazione della ricorrente, deve

in ogni caso essere relativizzato, alla luce delle disposizioni che concernono l'organizzazione e la gestione delle società commerciali. L'autorità fiscale rimprovera peraltro alla ricorrente di aver trascurato i propri obblighi di collaborazione durante un lasso di tempo considerevole, come dimostra il fatto che, fin dalla sua costituzione, è sempre stata sottoposta a tassazione d'ufficio. 2.2. La procedura ordinaria di tassazione impone al contribuente di "presentare la dichiarazione d'imposta" e in particolare di "compilare il modulo in modo completo e veritiero, firmarlo personalmente e inviarlo, con gli allegati prescritti, all'autorità competente entro il termine stabilito" (art. 198 LT). 2.3. Secondo costante giurisprudenza del Tribunale Federale, in analogia a quanto previsto dal diritto privato, la colpa di un rappresentante contrattuale (art. 32 ss. CO) o di un suo ausiliario (art. 101 CO) non è in ogni caso mai opponibile all'autorità fiscale, ma va semmai ascritta al contribuente stesso, dal momento che concerne unicamente i rapporti contrattuali fra mandante e mandatarî (cfr. TF 2C_699/2012 del 22.10.2012 consid. 3.3 f. con rinvii; TF 2A_11/2002 del 11.02.2002 Consid. 2.; cfr. Trezzini, in: Cocchi/Trezzini/Bernasconi [a cura di], Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, p. 619). 2.4. L'art. 55 CC prevede che gli organi obblighino la persona giuridica così nella conclusione dei negozi giuridici, come per effetto di altri atti od omissioni. Tra le competenze inalienabili del consiglio di amministrazione rientra in particolare l'organizzazione della contabilità e del controllo finanziario, nonché l'allestimento del piano finanziario, per quanto necessario alla gestione della società (art. 716 a cpv. 1 cifra 3 CO) e l'alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l'osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni (art. 716a cpv. 1 cifra

E. 3

LT e art. 132 cpv. 3 LIFD).

E. 3.1

Sono tre i motivi di revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o sentenza cresciuta in giudicato: a) la scoperta di fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi; b) la mancata considerazione, da parte dell'autorità giudicante, di fatti rilevanti o di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un'altra violazione di principi essenziali della procedura; c) il fatto che un crimine o un delitto abbia influito sulla decisione o sulla sentenza. (art. 232 cpv. 1 LT; art. 147 cpv. 1 LIFD). Quale ulteriore motivo di revisione la legge cantonale aggiunge che essa è data se, in caso di conflitti in materia di doppia imposizione intercantonale o internazionale, l'autorità che ha deciso giunge alla conclusione che, secondo le norme applicabili per evitare la doppia imposizione, il Cantone deve limitare il proprio diritto di imporre (art. 232 cpv. 1 lett. d LT).

E. 3.2

La revisione è tuttavia esclusa se l'istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 147 cpv. 2 LIFD; art. 232 cpv. 2 LT). L'istituto della revisione non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare già nella procedura di reclamo o di ricorso. Decidere altrimenti, e ammettere automaticamente la revisione in caso di violazione di norme essenziali di procedura, significherebbe abolire ogni distinzione tra mezzi d'impugnazione ordinari e il rimedio straordinario della revisione, che non può supplire a un'omissione imputabile allo stesso

contribuente, che ha diritto di avvalersi dei rimedi ordinari (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale 2C_47/2016, 2C_48/2016 del 22 agosto 2016 consid. 3.2 con riferimenti; inoltre: Locher , Kommentar zum DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 30 ad art. 147 LIFD, p. 773 s.; Looser , in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG, 3 a ed., Basilea 2017, n. 24 ad art. 147 LIFD, p. 2474 ss.; Casanova/Dubey , in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire de la loi sur l'impôt fédéral direct, 2 a ed., Basilea 2017, n. 15 ad art. 147 LIFD, p. 1802 s.). Di conseguenza, la revisione è esclusa, per esempio, nel caso dell'errore di dichiarazione, cioè quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è omesso di far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici ordinari elementi di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente avrebbe potuto scoprire subito l'errore di fatto o di diritto dell'autorità, controllando la tassazione notificatagli (Casanova , Änderungen rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 p. 450-451). 4. 4.1. La ricorrente sostiene di avere scoperto (al più presto) in data 21.05.2021 gli illeciti commessi dalla sua contabile, in particolare la soppressione della decisione di tassazione del 25.03.2021. Questo le avrebbe impedito di partecipare alla procedura ordinaria di tassazione, poiché la società sarebbe stata privata della possibilità di presentare un reclamo contro la decisione, poi passata in giudicato. 4.2. In materia di imposta federale diretta e in materia di imposta cantonale, fra i motivi di revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o sentenza passata in giudicato, rientra anche il fatto che un crimine o un delitto abbia influito sulla stessa decisione o sulla stessa sentenza (art. 232 cpv. 1 lett. c LT, art. 147 cpv. 1 lett. c LIFD). Tale motivo di revisione è pensato unicamente per le ipotesi in cui un crimine o un delitto abbiano influenzato l'adozione della decisione o della sentenza, con la conseguenza che la tassazione si è fondata su fatti "non veri", oppure ancora nel caso in cui un contribuente sia stato impedito di esercitare i suoi diritti procedurali (Vallender / Looser , in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Vol. I/2b, 2 a ed., Basilea 2008, n. 19 ad art. 147 LIFD, p. 459; v. anche Casanova/Dubey , in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire LIFD, 2 a ed., Basilea 2017, n. 9 ad art. 147 LIFD, p. 1801 s.). Non si tratta, in altri termini, di tener conto a posteriori del fatto che un reato patrimoniale abbia diminuito gli elementi imponibili, quanto piuttosto di porre rimedio a delle distorsioni procedurali, che hanno provocato delle decisioni che non si fondano sulla effettiva situazione economica del contribuente. In questo senso, come sottolineato dalla dottrina, i crimini o i delitti che potrebbero eventualmente influire su una decisione o su una sentenza sono la falsa testimonianza e la falsa perizia (art. 307 CP), la falsa dichiarazione di una parte in giudizio (art. 306 CP), l'appropriazione semplice (art. 137 CP) o il furto di mezzi di una prova (art. 139 CP), la falsità in documenti (art. 251 CP), l'estorsione (art. 156 CP) e la coazione di una parte in giudizio (art. 181 CP), l'abuso di autorità (art. 312 CP), l'infedeltà nella gestione pubblica (art. 314 CP) così come la corruzione di pubblici ufficiali svizzeri (art. 322 ter CP). Tra i reati che potrebbero giustificare la revisione di una decisione passata in giudicato vi potrebbe rientrare anche quello menzionato dalla ricorrente, ossia la soppressione di documenti (art. 254 cpv. 1 CP), a condizione che questo abbia influenzato lo svolgimento o l'esito della procedura ordinaria di tassazione. 4.3. 4.3.1. Secondo la giurisprudenza, la revisione di una decisione di tassazione fondata sulla commissione di un crimine o delitto presuppone che, nell'ambito di un procedimento penale sia stato dimostrato che un crimine o un delitto ha influito sulla decisione di tassazione a pregiudizio dell'istante, anche se non è stata pronunciata una condanna. Tuttavia se la procedura penale non può essere svolta, ad esempio per la morte dell'autore del reato o per la prescrizione dell'azione penale, allora

l'ufficio di tassazione e le autorità giudiziarie devono valutare l'esistenza di un reato in via pregiudiziale e statuire successivamente sull'adempimento dei motivi di revisione. In quest'ultimo caso, la prova del reato può essere anche apportata in un'altra maniera (cfr. art. 123 della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF; RS 173.110]); inoltre la sentenza del Tribunale amministrativo del Canton San Gallo n. B2015/224 del 20.01.2017, consid. 3.3.; sentenza CDT n. 80.2019.99/100 del 21.10.2019 consid. 2.3).

4.3.2. Nel caso di specie, l'apertura di una procedura penale contro la contabile della società (_____) è esclusa, essendo quest'ultima deceduta. La ricorrente è conseguentemente legittimata a dimostrare l'esistenza di un reato anche in questa sede.

4.4. 4.4.1. Quale motivo di revisione, la ricorrente indica che _____ avrebbe illecitamente distrutto (art. 254 cpv. 1 CP) la decisione di tassazione anno 2018, rendendo impossibile alla società prendere conoscenza del suo contenuto e presentare un reclamo. Come già ricordato, il contribuente che domanda la revisione di una decisione di tassazione passata in giudicato deve dimostrare 1) che almeno un motivo di revisione sia adempiuto (presupposto positivo) e 2) che l'istante, anche usando la diligenza che da lui poteva essere ragionevolmente pretesa non avrebbe potuto fare valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (presupposto negativo).

4.4.2. Secondo l'art. 254 cpv. 1 CP, chiunque al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad un terzo un indebito profitto, deteriora, distrugge, sopprime o sottrae un documento del quale non ha il diritto di disporre da solo, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. Per l'art. 12 cpv. 1 CP, salvo che la legge disponga espressamente in altro modo, è punibile solo colui che commette con intenzione un crimine o un delitto. Commette con intenzione un crimine o un delitto chi lo compie consapevolmente e volontariamente. Basta a tal fine che l'autore ritenga possibile il realizzarsi dell'atto e se ne accoli il rischio (cpv. 2).

4.4.3. La contribuente sostiene che "la prova della commissione del crimine è ampiamente fornita a mezzo di documentazione ufficiale d'indagine dell'autorità di Polizia." Agli atti risultano unicamente due mezzi di prova: 1) "la dichiarazione di ricevuta" del 21.05.2021 e 2) una fotografia. La "dichiarazione di ricevuta" della polizia cantonale del 21.05.2021, allegata al reclamo, non dimostra in alcun modo che la contabile della società abbia distrutto dei documenti. Si tratta semplicemente della ricevuta, firmata dal legale dell'amministratore della ricorrente e di altre società, con cui dichiara di aver ricevuto una chiave e "diversa documentazione cartacea", precedentemente sequestrata. La fotografia ritrae invece unicamente dei generici documenti, nessuno dei quali è assimilabile a una decisione di qualsivoglia autorità amministrativa, tantomeno a una decisione di tassazione emessa dall'UTPG. Discorso analogo per le buste ufficiali del Canton Ticino e della Confederazione. Il fatto che esse siano state cestinate e/o stracciate non permette per ciò stesso di dedurre che il loro contenuto sia stato distrutto né da chi. Non appare infatti inusuale che una persona cestini la busta dopo averla aperta e conservi esclusivamente il suo contenuto.

4.4.4. La ricorrente non ha prodotto ulteriori mezzi di prova che permettano di stabilire se la contabile abbia illecitamente distrutto della documentazione fiscale o di altro genere di proprietà della società. Contrariamente a quanto indicato nel suo ricorso, l'immagine allegata al gravame non dimostra, nemmeno con verosimiglianza, che "il reato sia stato effettivamente commesso". Ne consegue che i presupposti dell'art. 254 cpv. 1 CP non possono essere considerati adempiuti.

4.4.5. Le allegazioni della ricorrente e la documentazione prodotta non permettono inoltre di verificare la volontà soggettiva della contabile di "nuocere al patrimonio" della società oppure di "di procacciare a sé o ad un terzo un indebito profitto". Anche i presupposti soggettivi del reato non sono quindi

dimostrati. D'altra parte la stessa ricorrente si limita a sostenere che _____ sarebbe "stata nella possibilità oggettiva di commettere il crimine in esame", ciò che suggerisce l'assenza di mezzi di prova tangibili - o quantomeno indiziari - sufficienti a dimostrare la commissione dell'illecito. Sostenere che l'interessata "avesse la possibilità" di compiere una determinata azione non equivale ancora a dimostrare che il reato sia stato effettivamente consumato. Inoltre, andrebbe ancora chiarito se fra la commissione del reato, indicato come motivo di revisione, e l'adozione della decisione di tassazione, della quale viene chiesta la revisione, intercorra un nesso causale. La questione può essere lasciata aperta, poiché, nelle circostanze descritte, risulterebbe comunque ininfluenza per l'esito del ricorso. 4.5. A fronte di quanto esposto la domanda di revisione non può essere accolta, e il ricorso va respinto.

E. 5

Riassumendo, da un lato, non è stata dimostrata l'esistenza di alcun motivo di revisione e, dall'altro, la domanda di revisione non adempirebbe comunque i requisiti previsti dagli articoli 232 cpv. 2 LT e 147 cpv. 2 LIFD, secondo cui la revisione di una decisione passata in giudicato presuppone che il contribuente dimostri di aver usato tutta la diligenza che poteva essere ragionevolmente pretesa dalle circostanze, nell'ambito della procedura ordinaria di tassazione. La decisione del 14.02.2022 dell'UTPG è confermata. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della ricorrente, soccombente. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali consistenti: a. nella tassa di giustizia di fr. 800.– b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.– per un totale di fr. 900.– sono a carico della ricorrente. 3. Contro il presen per la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello Il presidente: La segretari a :

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.